

Carmelo Minnella

Per la Consulta è illegittima la mancata previsione dell'udienza pubblica per i giudizi dinanzi al Tribunale di Sorveglianza

www.dirittoegiustizia.it/09 Giugno 2015

Gli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, c.p.p. vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al Tribunale di Sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell'udienza pubblica.

(Corte Costituzionale, sentenza n. 97/15; depositata il 5 giugno)

Questo il decisum della Consulta nella sentenza n. 97, deliberata il 15 aprile 2015, le cui motivazioni sono state depositate il 5 giugno, che spalanca le porte alla pubblicità dell'udienza in tutte le cause dinanzi al Tribunale di sorveglianza, continuando il suo inesorabile percorso di adeguamento al quadro costituzionale del giusto processo – in cui uno dei capisaldi è lo svolgimento in pubblica udienza (e non in camera di consiglio), sul solco già tracciato nell'art. 6 dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della sua interpretazione dinamica della Corte di Strasburgo.

La questione di legittimità costituzionale. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli viene adito di una richiesta di concessione della detenzione domiciliare (art. 47-ter, L. n. 354/1975, sull'ordinamento penitenziario), presentata da una persona condannata alla pena di due anni e otto mesi di reclusione. Il difensore dell'interessato aveva chiesto che il procedimento fosse trattato in forma "pubblica".

Il giudice a quo, rileva che, in base alla normativa vigente, la richiesta non potrebbe essere accolta in quanto il dettato normativo risulterebbe inequivoco nello stabilire che il procedimento di sorveglianza abbia luogo «in camera di consiglio». Il Tribunale di sorveglianza allora dubita della legittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, c.p.p. nella parte in cui non consente che il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga, su istanza degli interessati, nelle forme dell'udienza pubblica. Tale normativa si porrebbe in contrasto con l'art. 117 Cost., ponendosi in contrasto (non superabile in via interpretativa) con il principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari, sancito dall'art. 6, § 1, della CEDU e con l'art. 111 Cost., in forza del quale la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Sebbene, infatti, il procedimento di sorveglianza appaia strutturato, nel complesso, in maniera tale da assicurare l'effettività del diritto di difesa, la previsione del suo svolgimento nella forma dell'udienza camerale non sarebbe idonea a garantire un controllo sull'esercizio dell'attività giurisdizionale adeguato alla gravità dei provvedimenti adottabili, atti ad incidere in modo definitivo, diretto e immediato sulla libertà personale dell'interessato.

L'accoglimento della questione: il percorso già avviato dalla Consulta. I giudici delle leggi ricordano che la Corte Costituzionale ha già dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni regolative del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione (Corte Cost., n. 93/2010) e del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza (artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, c.p.p.), nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, le procedure stesse si svolgano nelle forme dell'udienza pubblica (*sentenza n. 135/2014*), perlomeno con riferimento ai gradi di merito (la medesima esigenza costituzionale non è stata ritenuta, invece, ravvisabile relativamente al ricorso per cassazione, in quanto giudizio di impugnazione destinato alla trattazione di questioni di diritto: sentenza n. 80/2011).

Considerazioni analoghe a quelle svolte in tali occasioni si estendono all'odierna questione di legittimità costituzionale che investe le modalità di svolgimento del procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, previsto dall'art. 678, comma 1, c.p.p. (naturalmente per la parte non già coperta dalla citata sentenza n. 135 del 2014, ossia con riguardo alle competenze diverse e ulteriori rispetto a quella in tema di impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 680 c.p.p.).

Come già rilevato dalla sentenza n. 135/2014, il dato normativo è univoco nell'escludere la partecipazione del pubblico al procedimento in questione. L'art. 678, comma 1, c.p.p. prevede, infatti, che il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, procede «a norma dell'articolo 666». Trova, pertanto, applicazione anche il comma 3 di tale articolo, il quale prevede la fissazione di una «udienza in camera di consiglio»: formula che rende operante, a sua volta, in assenza di previsioni derogatorie, la disciplina

generale del procedimento camerale recata dall'art. 127 c.p.p. e, segnatamente, dal suo comma 6, in forza del quale «l'udienza si svolge senza la presenza del pubblico».

Il principio della pubblicità sancito dall'art. 6 CEDU. Tale disciplina è incompatibile con la garanzia della pubblicità dei procedimenti giudiziari, sancita dall'art. 6, § 1, della CEDU, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, e, di conseguenza, con l'art. 117, comma 1, Cost., rispetto al quale la citata disposizione convenzionale assume una valenza integrativa, quale «norma interposta».

L'art. 6 CEDU stabilisce come regola generale quello per cui la sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

La Corte europea ha però ritenuto che alcune situazioni eccezionali, attinenti alla natura delle questioni da trattare – quale, ad esempio, il carattere «altamente tecnico» del contenzioso – possano giustificare che si faccia a meno di un'udienza pubblica. In ogni caso, tuttavia, l'udienza a porte chiuse, per tutta o parte della durata, deve essere «strettamente imposta dalle circostanze della causa».

Con particolare riguardo al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, la Corte di Strasburgo ha dichiarato la contrarietà alla disposizione convenzionale della disciplina italiana sulla mancata celebrazione in pubblica udienza in quanto l'entità della «posta in gioco» – rappresentata (nel caso delle misure patrimoniali) dalla confisca di «beni e capitali» – e gli effetti che la procedura stessa può produrre sulle persone non consentono di affermare «che il controllo del pubblico» – almeno su sollecitazione del soggetto coinvolto – «non sia una condizione necessaria alla garanzia del rispetto dei diritti dell'interessato» (sentenza 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza contro Italia).

Negli stessi termini la Corte di Strasburgo si è espressa con riferimento al procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, non ravvisando, anche in tal caso, alcuna circostanza eccezionale atta a giustificare la deroga generale e assoluta al principio di pubblicità dei giudizi, insita nella previsione della sua trattazione in forma (sentenza 10 aprile 2012, Lorenzetti contro Italia).

L'art. 6 CEDU in armonia con la Costituzione. A questo punto la Corte costituzionale compie un passaggio ulteriore: la norma convenzionale, come interpretata dalla Corte europea, non contrasta con le conferenti tutele offerte dalla nostra Costituzione (ipotesi nella quale la norma stessa rimarrebbe inidonea a integrare il parametro dell'art. 117 Cost.), ma si pone, anzi, in sostanziale assonanza con esse.

Le materie di competenza del tribunale di sorveglianza, per le quali deve essere osservato il predetto procedimento hanno ad oggetto provvedimenti in tema di esecuzione della pena distinti ed ulteriori rispetto a quelli adottati in sede di cognizione, anche se ad essi ovviamente collegati, i quali incidono, spesso in modo particolarmente rilevante, sulla libertà personale dell'interessato. Essi richiedono, altresì, accertamenti di fatto, comprensivi, per lo più, di verifiche sulla condotta del condannato e sull'attualità e sul grado della sua pericolosità sociale. Se, per un verso, dunque, la «posta in gioco» nel procedimento in questione è elevata, per altro verso, non si è neppure di fronte ad un contenzioso a carattere spiccatamente «tecnico», rispetto al quale il controllo del pubblico sull'esercizio dell'attività giurisdizionale possa ritenersi non necessario alla luce della peculiare natura delle questioni trattate.

Deve, di conseguenza, concludersi che, anche nel caso in esame, ai fini del rispetto della garanzia prevista dall'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, occorre che le persone coinvolte nel procedimento abbiano la possibilità di chiedere il suo svolgimento in forma pubblica. Da qui la Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell'udienza pubblica.